

Il presente Statuto è da considerarsi parte integrante dell'atto costitutivo del 01/12/2003 registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Chiari (BS) il 18/12/2003 al n. 4718 Serie 3

ALLEGATO A)

**STATUTO "CORPO MUSICALE SANTA CECILIA" Associazione di Promozione Sociale
C.F. 98017960174**

Articolo 1 - COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia **"CORPO MUSICALE SANTA CECILIA" Associazione di Promozione Sociale o A.P.S.** in forma di associazione non riconosciuta, di seguito nominata nel presente Atto semplicemente Associazione. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, senza scopo di lucro, garantisce i diritti inviolabili della persona, la democrazia della struttura, pari opportunità di genere, l'elettività e la gratuità delle cariche sociali.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 101, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e successivamente

all'iscrizione al RUNTS, utilizzerà quale denominazione "CORPO MUSICALE SANTA CECILIA" Associazione di Promozione Sociale o A.P.S. - E.T.S., tale qualifica sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Il Corpo Musicale "S. Cecilia" è un'associazione bandistica, rappresenta un riferimento culturale strettamente legata alle tradizioni più popolari e illustri di Capriolo, vanta la presenza nel territorio da più di un secolo un'importante azienda tessile locale, la NIGGELER & KUPFER SPA, che nel 1908 decide di regalare strumenti e divise al comune. L'inizio della seconda guerra mondiale segna un periodo di declino, ma con la fine del conflitto il gruppo si ricostituisce, con una ripresa in continuo crescendo, che non ha più incontrato pause. In quegli anni si sono alternati vari maestri sul podio e attorno al 1970 la direzione viene affidata al maestro Luigi Muratori, che, oltre ad apportare rinnovamenti importanti, tra cui aprire le porte alla presenza femminile, ha contribuito ad offrire un lungo periodo di vero splendore artistico al gruppo. Tra le tante manifestazioni a cui la banda è stata chiamata a partecipare, va sicuramente citata la presenza per ben 4 volte alla prestigiosa festa dell'uva a Lugano, in Svizzera.

Dal 1996 la direzione è stata affidata al valente maestro Giuliano Muratori, nipote del maestro Luigi, che ha dato una seconda svolta artistica al gruppo, trasformando il Corpo Musicale S. Cecilia in una grande BAND, moderna, competente e sicuramente innovativa.

Dopo la spettacolare realizzazione dell'intero musical JESUS CHRIST SUPERSTAR, il repertorio musicale è andato sempre più aggiornandosi, dando vita a concerti estivi, precisamente nel mese di giugno, di straordinario successo. Con arrangiamenti per banda affidati a professionisti qualificati, vengono proposti cover di grandi cantautori, complessi e cantanti, tra cui Battisti, Zucchero, De Gregori, Pooh, Queen, Abba... Tali eventi musicali sono impreziositi dalla presenza di una ricca strumentazione ritmica e da eccezionali voci soliste.

Il tradizionale concerto di Natale del 26 dicembre resta l'appuntamento imperdibile per tutti i capriolesi, ma negli ultimi anni la partecipazione del pubblico ha oltrepassato il confine comunale.

L'Associazione fissa la propria sede a Capriolo (BS), in Via Vittorio Emanuele n. 41.

È conferita al Consiglio Direttivo dell'Associazione la facoltà di deliberare lo spostamento della sede e di istituire altre sedi operative secondarie in Italia o all'estero, senza necessità di modifiche statutarie, con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, dalle relative norme di attuazione, dalla legge regionale e dai principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per gli aspetti organizzativi più particolari e se lo riterrà utile potrà istituire un corpo di majorettes. Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa. La durata dell'Associazione è illimitata.

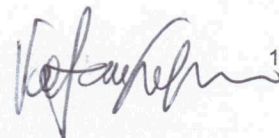
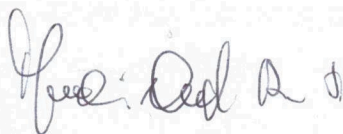
L'Associazione potrà aderire, con delibera dell'Assemblea, ad altre Associazioni ed Enti, quando ciò risulti utile al conseguimento dei fini sociali. Il Presidente del Consiglio Direttivo è delegato ad aderire in nome e per conto dell'Associazione, previa delibera dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 2 - FINALITA'

L'Associazione intende operare per permettere lo sviluppo culturale e civile tanto dei propri Soci quanto dell'intera comunità, attraverso la promozione e lo sviluppo della musica.

L'Associazione non persegue scopi di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale in ambito culturale, musicale ed educativo, a favore di associati e di terzi, garantendo il rispetto e la tutela degli interessi artistici, morali e culturali, che inerenti ad essa abbiano un riflesso nella vita sociale del territorio, attraverso la promozione e la diffusione della cultura musicale. Si prefigge di:

- consolidare e valorizzare la crescita della "Corpo Musicale di Santa Cecilia" e la relativa Scuola di Musica;
- promuovere e valorizzare le tradizioni bandistiche e la diffusione della cultura musicale, con particolare attenzione alle attività rivolte alla collettività locale e con una efficiente gestione finalizzata;
- promuovere e diffondere tra i giovani e gli adulti lo studio, la pratica strumentale, l'approfondimento e la diffusione della cultura musicale, favorendo, in special modo tra gli associati, la costituzione di gruppi strumentali e/o vocali e coordinandone l'attività;
- operare per la promozione e la diffusione di attività musicali predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, l'attivazione di corsi di istruzione nelle specifiche discipline musicali e strumentali, anche in collaborazione con il Comune di Capriolo.



e) Promuovere, sviluppare e diffondere la cultura musicale e gli artisti valorizzandone dovunque l'opera, l'immagine e l'ingegno, con particolare riguardo per la musica originale per fiati, per le trascrizioni e arrangiamenti di musica classica e popolare.

f) Insegnare la musica, per il mantenimento della tradizione della banda musicale nel paese, attraverso la gestione della propria Scuola di musica e l'organizzazione di specifiche attività culturali anche in collaborazione con le Scuole e/o Associazioni presenti sul territorio.

g) Promuovere e incentivare lo studio, la ricerca e la diffusione delle tradizioni popolari, mediante manifestazioni bandistiche o musicali.

h) Svolgere attività editoriale, letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e la diffusione di periodici, riviste, giornali, test musicali, materiale fonografico, informativo e audiovisivo, per la diffusione e la divulgazione delle attività dell'Associazione.

i) Promuovere e incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri.

Articolo 3 - ATTIVITÀ

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita ed organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 117/17 e successive modificazioni:

d) Educazione, istruzione e informazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Offrire un insegnamento musicale idoneo al conseguimento di una preparazione modulata su diversi livelli, utile all'inserimento nei gruppi musicali e corali e di favorire la prosecuzione degli studi presso i Conservatori di Musica.

i) Organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Divulgare e rendere fruibile la conoscenza delle composizioni musicali di compositori bandistici;
- Incoraggiare i giovani a scrivere nuovi testi o composizioni musicali adatti alle bande e gruppi musicali in genere;
- Diffondere, valorizzare e incentivare la cultura musicale, promuovendo ed organizzando manifestazioni culturali ed artistiche, concerti cameristici, bandistici, corali, strumentali, saggi, conferenze, concorsi e ogni altra forma di spettacoli legate alla musica, anche in collaborazione con altre associazioni e/o Istituzioni pubbliche e private;
- Partecipare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dall'Associazione o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza;
- Divulgare l'attività musicale e culturale nel quadro delle strutture culturali di base, aventi diritto al riconoscimento ed al diretto intervento dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;
- Collaborare in rete con Associazioni ed Enti pubblici e privati, presenti nel territorio che condividano gli scopi e le finalità;
- Organizzare iniziative culturali: eventi, manifestazioni, concerti, spettacoli musicali e teatrali, mostre, dibattiti, rassegne, convegni, conferenze, proiezioni cinematografiche, seminari esperienziali, corsi, rassegne itineranti, volti ad approfondire i nessi fra musica e benessere individuale e collettivo;
- Ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
- Gestire ed aggiornare il proprio sito web ed altre modalità interattive d'informazione;
- Partecipare a progetti studio con enti/scuole/universitari
- Mantenere un legame diretto con la cittadinanza tramite il proprio sito web ed integrando altre modalità di interazione e d'informazione;
- Promuovere incontri ed attività nonché collaborare con le Amministrazioni locali, regionali, nazionali, con l'Unione Europea e con scuole di ogni ordine e grado, Cooperative, Fondazioni ed Associazioni per le finalità sopra elencate;
- Aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere provinciale, regionale, nazionale e internazionale con simili obiettivi, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati;
- Promuovere la raccolta fondi sia a sostegno delle proprie attività istituzionali, anche attraverso campagne digitali di crowdfunding o libere donazioni on line.

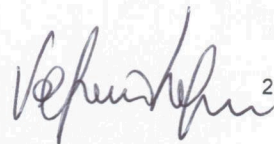
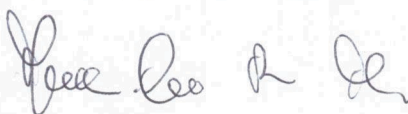
l) Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Articolo 4 - ALTRE ATTIVITÀ

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte dell'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione potrà organizzare raccolte fondi volte a finanziare e realizzare le attività generali, e sollecitare la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione qualora lo ritenesse utile per raggiungere gli obiettivi sociali e realizzare le proprie attività potrà avvalersi dei sostegni finanziari e delle facilitazioni previsti dagli artt. 69-70-71-72-73-75-77 del D.Lgs. 117/17 e successive modifiche.

Articolo 5 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE



Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, potrà collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fine di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati. Potrà inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni, promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, istituti, Fondazioni, Cooperative, imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività intende privilegiare gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti. L'attività dei volontari, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all'art.17 comma 4 del D. Lgs.117/17 e successive modificazioni. Tutti i volontari sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D. Lgs.117/17.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti. L'A.P.S. può avvalersi inoltre di persone retribuite nei limiti previsti dall'art.36 del D.Lgs.117/17 ricorrendo anche ai propri associati, fatto comunque salvo di quanto disposto dall'art.17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento associativo.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti; nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 6 - SOCI

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio, previo consenso dei genitori o di chi ne fa le veci. Eventuali Associazioni ed altri Enti senza scopo di lucro (per mezzo dei loro rappresentanti legali) che non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Associazione intendano perseguire gli scopi partecipando alle attività promosse dalla stessa possono altresì associarsi. E' consentita l'ammissione come associati di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. L'Associazione "**CORPO MUSICALE SANTA CECILIA**" si munirà di un proprio libro soci e, se lo vorrà, potrà produrre una propria tessera sociale; tale tessera di adesione avrà validità dalla data di adesione al termine dell'anno solare di riferimento (31 dicembre). Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità della partecipazione. La quota sociale corrisposta dal Socio rappresenta unicamente un versamento vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile, né rivalutabile neanche in caso di morte. Tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle Assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

Articolo 7 - RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE

La richiesta di adesione all'Associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo in forma scritta, indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail; dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione di attenersi al presente Statuto, al regolamento e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 8 - AMMISSIONE A SOCIO

L'accoglimento delle domande di ammissione a Socio è deciso dal Consiglio Direttivo, che ha l'obbligo di precisare il motivo di un eventuale rifiuto attraverso una comunicazione scritta all'interessato. Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta (60) giorni. L'interessato può nei successivi sessanta (60) giorni chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibererà sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Articolo 9 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto ad un voto e godono dei seguenti diritti:

- > partecipare per un periodo illimitato alla vita associativa;
- > eleggere gli organi dell'Associazione;
- > essere eleggibili negli organi dell'Associazione, purché maggiorenni;
- > votare l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dell'eventuale Regolamento interno;
- > usufruire delle assicurazioni previste dalla normativa vigente;
- > partecipare, nel limite del possibile e della libera scelta, alle attività dell'Associazione;
- > usufruire di tutti i vantaggi e benefici che l'Associazione può ottenere;
- > partecipare all'Assemblea con diritto di parola e di voto;
- > ricevere informazioni sull'attività e sugli accordi realizzati da qualsiasi organo dell'Associazione;
- > informare e controllare l'Associazione nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto;
- > accedere previa richiesta motivata a tutti gli atti e documenti dell'Associazione;

Articolo 10 - DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno il dovere di:

- > svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro;
- > partecipare all'Assemblea annuale dell'Associazione;

[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]

- > comportarsi verso gli aderenti e all'esterno dell'Associazione con spirito di solidarietà e coerentemente con gli obiettivi della stessa;
- > partecipare, compatibilmente con le proprie possibilità, alle attività dell'Associazione;
- > osservare lo Statuto dell'Associazione e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- > rispettare gli scopi dell'Associazione e comunque utilizzare il nome di "**CORPO MUSICALE SANTA CECILIA**" solo per attività promosse dall'Associazione e coerentemente con gli obiettivi della stessa;
- > versare la quota associativa annuale;

Articolo 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio decade per uno qualsiasi dei seguenti motivi:

- > rinuncia volontaria, comunicata al Consiglio Direttivo e da questo accettata;
- > mancato pagamento della quota annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;
- > decesso;
- > condotta incompatibile con i doveri dei Soci o mancanza di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- > inosservanza dello Statuto e dell'eventuale Regolamento interno;
- > abuso del nome dell'Associazione o messa in atto di comportamento che reca danno al prestigio dell'Associazione o che ne perturba gravemente le iniziative;
- > comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

La comunicazione di recesso sarà annotata sul Libro degli associati.

Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei Soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, il Socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso il ricorso al giudice.

Articolo 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vice Presidente;
5. il Segretario;
6. il tesoriere
7. i Proviviri;
8. il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art.31 del D.lgs 117/17.

Articolo 13 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, ordinaria o straordinaria, tutti i Soci che sono iscritti nel libro degli associati. Il voto sarà a scrutinio segreto solo se una richiesta in tal senso verrà avanzata da almeno 1/5 dei soci presenti. Ogni Socio ha diritto di voto, il diritto di voto spetta anche ai Soci minorenni, che sino al compimento della maggiore età la eserciteranno per il tramite dei genitori o di chi ne fa le veci. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Si applicano i commi quarto e quinto dell'Art.2372 del Codice Civile, in quanto compatibili. Sono ammesse sino a due deleghe per associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente.

Articolo 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso affisso nella sede sociale, tale comunicazione dovrà essere inviata a tutti i soci aventi diritto con libertà di mezzi: lettera, fax, mail, o altro sistema elettronico, almeno otto (8) giorni prima della convocazione. Le convocazioni devono riportare il luogo, il giorno e l'ordine del giorno sia della prima che dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata:

- > per decisione del Consiglio Direttivo;
- > su richiesta scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 dei Soci.
- > L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. In caso di dichiarata emergenza, prevista con apposito decreto legislativo, l'Associazione potrà ricorrere ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, la partecipazione sarà consentita in modo da consentire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio di voto. Nella comunicazione di convocazione dovrà essere specificato se l'Assemblea avverrà in modo telematico, la modalità e gli estremi necessari per il collegamento. In caso di difficoltà o interruzioni di collegamento telematico, sia in fase di collegamento sia durante l'Assemblea, sarà cura del Presidente o di chi ne fa le veci valutare la sospensione della riunione e lo scioglimento dell'Assemblea per impossibilità tecniche, con conseguente riconvocazione e fatte salve le deliberazioni già approvate.

Paul elop Bze He

Reus

Articolo 15 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà dei suoi membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti nell'adunanza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. Ciascun Socio ha diritto ad un voto. I Soci possono farsi rappresentare solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun Socio è portatore di massimo due deleghe. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, nel rispetto del codice civile, in particolare per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre convocare un'assemblea straordinaria con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Articolo 16 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria delibera:

- La determinazione del numero, l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- La revoca del Presidente e di tutti i membri del Consiglio Direttivo
- La nomina e la revoca dei soggetti indicati agli articoli 23;
- Approva il regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività dell'Associazione;

L'Assemblea ordinaria delibera inoltre:

- Le direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza;
- Le quote di ammissione e i contributi associativi;
- L'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- Approva quando previsto, negli stessi termini la relazione o il bilancio sociale;
- L'eventuale esclusione dei soci ordinari;
- Ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dai singoli Soci;
- Su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- La modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- La cessazione delle attività dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- La trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto e sottoscritto dal Presidente, e tenuto nella sede dell'Associazione; ogni Socio ha diritto di consultare il verbale. I Soci possono farsi rappresentare solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Articolo 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto, a scelta dall'Assemblea, da cinque a undici Consiglieri. Le cariche non sono cumulabili. Una volta eletti, i membri del Consiglio, nella prima riunione utile, provvedono all'elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

Le cariche non sono cumulabili. Il mandato dei membri del Consiglio Direttivo è della durata di tre anni, e può essere rinnovato. Gli amministratori saranno in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, ed indipendenza.

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- > delibera la convocazione dell'Assemblea;
- > realizza la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- > approva il bilancio preventivo e la relazione programmatica e li propone all'Assemblea;
- > approva il bilancio consuntivo, la relazione consuntiva, nei casi previsti dalla legge il bilancio sociale e li propone all'Assemblea;
- > delibera sulle richieste di ammissione a Socio;
- > delibera su qualsiasi altra attività che non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea;
- > propone l'eventuale cessazione delle attività dell'Associazione.

Per la gestione della scuola di musica il consiglio direttivo nomina il Direttore artistico, i rapporti verranno regolati da apposito regolamento. Nelle sue funzioni il Consiglio Direttivo potrà valersi di professionalità esterne ed istituire con propria delibera altri comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione saranno disciplinati da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea, i cui responsabili potranno partecipare come specialisti alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex legge previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali. Le cariche sociali sono gratuite. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. È facoltà del Presidente dichiarare decaduto il componente che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive.

È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo ed annotazione nel verbale della seduta.

Il Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri può, per gravi motivi, revocare il Consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve

Heel Deep Brillo

V. Brusca

essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro sessanta (60) giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea.

Qualora il Consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire al Consiglio dei Probiviri le entro trenta (30) giorni dalla ratifica dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed è necessario dar luogo alla sua rielezione. In caso di recesso, decesso o revoca di uno o più componenti che non superino la metà degli amministratori in carica, l'organo di amministrazione potrà provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo dell'ordine di preferenza ivi indicati. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

Articolo 18 - RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei costituenti del Consiglio medesimo e comunque almeno due volte all'anno per la predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'Assemblea, per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede a nuove votazioni; nel caso permanga la parità, prevale la parte cui afferisce il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Nelle sue funzioni il Consiglio Direttivo potrà istituire con propria delibera altri comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea, i cui responsabili potranno partecipare come specialisti alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee ma senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

Articolo 19 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio e resta in carica per tre anni. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la firma sociale; egli stipula le convenzioni e i contratti e compie tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione. Il Presidente può delegare un membro del Consiglio Direttivo per il compimento di atti di ordinaria amministrazione. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'ordinario lavoro di detti organi, sottoscrive il verbale dell'Assemblea e le delibere del Consiglio Direttivo, cura che siano custoditi tali documenti presso la sede dell'Associazione dove possono essere consultati da tutti i Soci. Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

In caso di assenza del Presidente, dovuta a gravi impedimenti, il Consiglio Direttivo sarà presieduto dal Vice Presidente. Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo, consuntivo e sociale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi dell'Assemblea, corredati da idonee relazioni. Il Presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzare per iscritto la comunicazione all'interno del Consiglio Direttivo oppure all'Assemblea dei Soci specificandone le motivazioni. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, il Vice Presidente convoca il Consiglio Direttivo per eleggere all'interno dei suoi componenti in carica provvedendo al reintegro del numero dei Consiglieri secondo le norme stabilite dallo Statuto. In caso di giustificata assenza del Presidente, le sue facoltà ed i suoi doveri sono esercitati, esclusivamente per tale periodo di tempo dal Vice Presidente. L'Assemblea può, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, revocare il Presidente.

Articolo 20 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 21 - SEGRETARIO

Il Segretario è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.

Redige e sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Coadiuvato dal Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività e cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

Articolo 22 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Il tesoriere sovrintende la gestione economica e finanziaria dell'associazione, sempre in conformità di quanto deliberato dal consiglio direttivo e dall'assemblea dei soci, in conformità con le normative in vigore per la gestione degli ETS e dello statuto dell'Associazione.

Articolo 23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea potrà provvedere all'elezione del Collegio dei Probiviri quale organo di garanzia interno, in numero da uno a tre membri, scelti anche fra i Soci, in possesso di comprovato equilibrio di giudizio ed obiettività nelle valutazioni sui fatti personali e collettivi inerenti il comportamento degli associati tra loro e nei confronti dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i Soci o tra alcuni di essi e l'Associazione; i suoi membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico è incompatibile con la carica di Consigliere Direttivo. I Probiviri partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea ma non hanno diritto di voto se non sono Soci.

Handwritten signature: "Fede del Dr. He"

Handwritten signature: "V. Bruschi" with a small superscript "6"

Articolo 24 - REVISIONE DEI CONTI

L'organo di revisione dei conti è nominato nei casi previsti dall'art.31 del D.Lgs.117/17. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 25 - PATRIMONIO SOCIALE

Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da:

- > Beni immobili e mobili;
- > Contributi dei Soci, di persone fisiche o giuridiche, dello Stato, di Enti, di Istituzioni pubbliche, di Organismi internazionali;
- > Erogazioni, donazioni, lasciti;
- > Rimborsi per convenzioni o contratti;
- > Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- > Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- > Erogazioni liberali degli associati e dei terzi, ricevute anche attraverso campagne di sensibilizzazione e raccolte fondi;
- > Entrate da iniziative promozionali finalizzate al proprio sostegno, quali feste e sottoscrizioni a premio;
- > Ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

Articolo 26 - I BENI

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati nonché i beni mobili collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai Soci.

Articolo 27 - I CONTRIBUTI

I contributi dei Soci sono costituiti dalla quota di adesione stabilita dall'Assemblea. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile. Il Consiglio Direttivo accetta contributi straordinari dei Soci e di persone fisiche o giuridiche. Il Consiglio Direttivo accetta contributi da parte dello Stato, di Enti e istituzioni pubbliche, di organismi internazionali finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti.

Articolo 28 - EROGAZIONI, DONAZIONI, LASCITI

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione delle stesse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. I lasciti testamentari saranno accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo, che delibera anche le modalità di utilizzo di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Articolo 29 - CONTRIBUTI PER CONVENZIONI E CONTRATTI

Le entrate relative alle attività dipendenti da convenzioni o contratti vengono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera anche sulle modalità di utilizzo degli stessi. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni di proprietà dopo la liquidazione saranno devoluti ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs.117/17, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'estinzione dell'Associazione, dovrà essere comunicata a termine di legge al Registro Unico del Terzo Settore.

Articolo 30 - DELLE OBBLIGAZIONI SOCIALI

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponde in via principale il patrimonio sociale, poiché l'Associazione non è riconosciuta e ricorre il regime patrimoniale della "autonomia patrimoniale imperfetta".

Articolo 31 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO D'ESERCIZIO E SCRITTURE CONTABILI

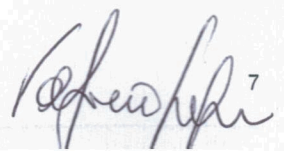
L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto dall'organo amministrativo, in conformità alla normativa vigente, il bilancio d'esercizio. Esso deve essere approvato entro il 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Il bilancio dell'esercizio sociale è redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazioni e messo a disposizione dei Soci aventi diritto entro sette giorni dalla data di approvazione.

Articolo 32 - BILANCIO SOCIALE

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'art.14 del D.Lgs.117/17 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, trasmesso a tutti i Soci aventi diritto al voto e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Il bilancio sociale è messo a disposizione dei Soci aventi diritto entro sette giorni dalla data di approvazione.

Articolo 33 - LIBRI SOCIALI



L'Associazione è dotata dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Ogni associato in regola con il versamento della quota sociale ha diritto di esaminare, previa motivazione, i libri sociali ed a tal scopo può accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni Socio può inoltre avere copia delle deliberazioni adottate. L'associazione richiama al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Art. 34 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nel caso previsto dalla normativa vigente, l'Assemblea dei Soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui un componente dell'organo di controllo di cui all'articolo 24 sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Articolo 35 - AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, capitali durante la vita dell'Associazione stessa, ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs.117/17, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ad esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 36 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art.16. In tal caso il patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta per legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs.117/17.

Articolo 37 - DELIBERAZIONE E STIPULA DELLE CONVENZIONI DEI CONTRATTI

Le convenzioni e i contratti tra l'Associazione e gli altri Enti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione che decide anche sulle modalità di attuazione della stessa. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Articolo 38 - PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs.117/17. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento dell'organizzazione.

Art. 39 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i Soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile entro novanta (90) giorni.

Articolo 40 - ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

L'Associazione intende iscriversi nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli artt.45 e seguenti del D.Lgs.117/2017 e s.m.i., tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'art.48 del medesimo, nonché la propria natura di Ente non commerciale per le finalità di cui anche all'art.83. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi del registro.

Art. 41 - RIMANDI AL CODICE CIVILE E ALLA NORMATIVA DI SETTORE

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.Lgs.117/2017 e s.m.i., in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non previsto e riconducibile al D.Lgs.117/2017 e s.m.i., al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, come da art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

